

Giulia Ferraro

*Il bilanciamento di interessi e la tutela della libertà religiosa:
nuove prospettive per l'art. 13 TFUE?*

ABSTRACT. La sentenza della Corte di Giustizia resa nel caso *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* affronta il tema del bilanciamento di interessi fra libertà religiosa e rispetto del benessere degli animali interpretando estensivamente l'art. 13 TFUE ed optando per la legittimità di una normativa interna maggiormente a tutela degli animali a discapito della libertà religiosa nella sua manifestazione esterna con riferimento alla macellazione rituale.

In una recente sentenza del Tribunale, sezione lavoro, di Norwich (UK) il veganismo etico viene elevato a religione ed, in quanto tale, il soggetto che assume osservare questo culto deve essere tutelato dall'ordinamento. Partendo da questa sentenza e mettendola a confronto con quella emessa nel caso succitato si pone un interrogativo: se il veganismo etico venisse riconosciuto come religione potrebbe rafforzare la portata dell'art. 13 TFUE ed emanciparlo dalle deroghe ivi contenute quantomeno con riferimento ai riti religiosi ed alle tradizioni culturali? Il presente contributo ha lo scopo di analizzare questo aspetto della questione.

The decision of the Court of Justice in the Centraal Israëlitisch Consistorie van België judgment addresses the issue of the balance of interests between the freedom of religion and the respect of animal welfare. It provided a broad interpretation of article 13 TFEU and stated for the legitimacy of a law better focused on the animal welfare at the expense of the freedom of religion in its external expression with regard to the ritual slaughter.

In a recent judgment the Employment Tribunal of Norwich (UK) stated that ethical veganism is capable of being a philosophical belief protected by the law. Starting from this judgment and comparing it with the abovementioned case the question arises: if ethical veganism is a religion could this statement improve article 13 TFEU and empower it from its exemptions at least with respect to religious rites and cultural traditions? The purpose of this contribution is to analyse the issue.

Parole chiave: benessere animale; macellazione rituale; libertà di espressione; religione; articolo 13 TFUE; bilanciamento di interessi.

Key words: animal welfare; ritual slaughter; freedom of expression; religion; article 13 TFEU; balance of interests.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* – 3. Le limitazioni alla libertà religiosa e di espressione – 4. Conclusioni.

1. Premessa

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nel caso *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*¹ permette di approfondire il delicato rapporto fra la libertà religiosa, segnatamente nella sua manifestazione esterna, e il benessere degli animali.

La Corte ha stabilito che la legge belga che prevede il previo stordimento degli animali coinvolti nella macellazione rituale non sia limitativa della libertà religiosa che, al contrario, richiede come espressione esterna del proprio culto l'uccisione senza stordimento, poiché detta normativa consente di garantire un giusto equilibrio tra l'importanza connessa al benessere degli animali (come previsto nell'articolo 13 TFUE) e la libertà di manifestare la religione islamica ed ebraica.

La positivizzazione dell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ha il pregio di aver introdotto formalmente il benessere degli animali al centro della politica europea, ma le deroghe in esso contenute ne hanno manifestato alcune criticità in sede applicativa. Come noto, per l'appunto, viene in esso sancito che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione in determinati settori indicati dalla norma², l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Ciò significa che qualora emerga un interesse dello Stato membro nei confronti di una delle materie elencate, questo debba prevalere sul benessere degli animali.

Si evidenzia come, almeno in parte, strida un sistema così composto in cui ancorché gli animali siano riconosciuti esseri senzienti, quindi in grado di percepire sentimenti ed emozioni, nondimeno possono essere riclassificati o meno tutelati al ricorrere di quelle esigenze superiori indicate di volta in volta dagli Stati con una disciplina tendenzialmente meno di favore per gli stessi; ed è all'interno di questo articolato sistema

¹ Sentenza del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e altri, C 336/19, EU:C:2020:1031.

² I settori elencati sono: agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca e sviluppo tecnologico e spazio.

che si pone anche la tutela della libertà religiosa e delle sue manifestazioni esterne, come quella della macellazione rituale.

La Corte di Giustizia, tuttavia, seguendo un filone interpretativo ormai costante, ha teso ad interpretare estensivamente la portata dell'art. 13 TFUE in favore del benessere degli animali anche in settori coperti dalle deroghe ivi contenute. In particolare, ha sostenuto che la limitazione della libertà religiosa entro certi limiti, con riferimento alla macellazione rituale *halal* e *kosher*, non osta ad una normativa interna di maggior tutela del benessere degli animali.

Un'interpretazione siffatta, d'altronde, sembra coerente con la *ratio* che ha portato alla redazione dell'art. 13 TFUE e che ne risulterebbe altrimenti svuotato del suo contenuto che, ancorché di mero principio, nella giurisprudenza della Corte ha acquisito un significato crescente diventando parametro e misura di un diritto e partecipando al giudizio di valore in sede di bilanciamento. Non può trascurarsi, infatti, che è stata l'emanazione delle cinque libertà fondamentali degli animali³ ad ispirare la direttiva sullo stordimento degli animali prima della macellazione 74/577/CEE prima e l'art. 13 TFUE poi ed è il benessere animale al centro di interpretazioni estensive anche delle corti interne in tema di maltrattamento negli allevamenti intensivi o per scopi scientifici.

La Cassazione è, difatti, intervenuta spesso sul punto partendo dalla disposizione di cui all'art. 19 *ter* disp. di coord. e transitorie per il codice penale⁴ che prevede la non applicazione dei delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 *bis* e ss c.p. a determinati casi previsti dalle leggi speciali o alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni, ricalcando così le deroghe di cui all'art. 13 TFUE, al fine di interpretare estensivamente la normativa di settore.

Così, nel famoso caso della mucca Doris⁵, la Cassazione ha stabilito che l'art. 19 *ter* disp. di coord. e trans. c.p. deve essere ridimensionato ai soli

³ *Brambell Report*, 1965, Le cinque libertà: 1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 2. Libertà di avere un riparo adeguato; 3. Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; 4. Libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specifiche; 5. Libertà dalla paura e dal disagio.

⁴ Art. 19 *ter* Disp. di coord. e transitorie c.p. «Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente».

⁵ Cass., Sez. III, sent. 24 giugno 2015, n. 38789.

casi in cui la normativa di settore sia stata pienamente rispettata dovendo prevalere il benessere dell'animale ancorché destinato alla macellazione. Ciò in quanto se il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (art. 544 *ter* c.p.) è il «sentimento umano di pietà e compassione per la sofferenza degli animali» pare indubitabile che la sottoposizione di un animale, anche se destinato a morire, ad inutili ed ingiustificate sevizie ingenera nell'uomo sentimenti di pietà e compassione.

La giurisprudenza di legittimità più recentemente è andata ancora oltre ravvisando una condotta criminosa non solo in «quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale procurandogli dolore e afflizione [...] a prescindere dal fatto che questa situazione ingeneri (o meno) nell'uomo moti 'ribelli' o 'compassionevoli'⁶» ampliando la tutela apprestata dall'ordinamento agli animali e privilegiando una lettura orientata unicamente al benessere psicofisico dell'animale in quanto tale.

Non sorprende, quindi, l'evoluzione interpretativa offerta dalla Corte di Giustizia a maggiore tutela di un interesse ormai cogente per la collettività e nella società quantomeno della maggior parte degli Stati membri⁷.

2. Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports

La sentenza della Corte di Giustizia summenzionata illustra come, e quali condizioni, bilanciare i due interessi contrapposti della libertà religiosa e del benessere degli animali: ma se il benessere degli animali divenisse il fondamento di una nuova religione e si ponesse in contrasto con differenti rituali o tradizioni culturali?

Una recente decisione resa dal Tribunale, sezione lavoro, di Norwich in Inghilterra⁸ ci consente di esaminare questo aspetto. Il ricorrente, Jordi Casamitjana, attivista e zoologo vegano ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro, la League Against Cruel Sports, organizzazione benefica

⁶ Cass., Sez. III, sent. 14 dicembre 2018, n. 17691.

⁷ Si pensi alla recente modifica del codice civile spagnolo il cui nuovo articolo 333 *bis* sancisce che «Gli animali sono esseri viventi e senzienti. Potrà essere loro applicato il regime giuridico dei beni e delle cose compatibilmente con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro tutela».

⁸ *Employment Tribunals, Preliminary Hearing Judgment, Case Number 3331129/2018.*

per il benessere degli animali che realizza campagne principalmente contro la caccia, per licenziamento discriminatorio. Il ricorrente, infatti, aveva scoperto che il fondo pensionistico impiegato dall'organizzazione investiva in aziende che finanziano la sperimentazione sugli animali e fu licenziato dopo aver condiviso questa informazione con i colleghi e chiesto, senza successo, di dirottare il denaro su altri fondi coerenti con lo scopo sociale.

Il Tribunale del lavoro, accogliendo il ricorso, qualificava il veganismo etico (distinguendolo dalla semplice scelta alimentare) come credo filosofico, dopo un rigoroso accertamento fondato su diverse fonti di prova tra cui quella di essere una corrente degna di rispetto in una società democratica, non incompatibile con la dignità umana e non in conflitto con i diritti fondamentali degli altri e, come tale, degno di protezione ai sensi dell'*Equality Act* britannico contro le discriminazioni sul luogo di lavoro che si riflette, a sua volta, nella più ampia previsione di cui all'art. 9 della CEDU e, ovviamente, nell'art. 10 TFUE con riferimento alla libertà religiosa.

Perché una corrente di pensiero possa assurgere a credo filosofico o religione ed essere tutelata come tale dalla legge deve possedere cinque requisiti: deve essere sostenuto fermamente; deve corrispondere a un credo e non a un'opinione né a un punto di vista basato sulle informazioni disponibili al momento; deve avere la capacità di influenzare fortemente ed in modo sostanziale le abitudini di vita dell'uomo; deve raggiungere un certo grado di coerenza, serietà, coesione ed importanza e deve essere degna di rispetto in una società democratica, non incompatibile con la dignità umana e non in conflitto con i diritti fondamentali degli altri.

Riconosciuto il possesso di tutti i requisiti indicati al veganismo etico, il Tribunale ha poi accolto la nozione della *Vegan Society*, la più antica organizzazione vegana al mondo fondata in Inghilterra nel 1944, sul veganismo che sarebbe «Una filosofia e un modo di vivere che esclude, ai limiti del possibile e praticabile, ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso gli animali, per scopo alimentare, per il vestiario, o per qualunque altro scopo; per estensione, promuove lo sviluppo e l'uso di alternative che non prevedono l'utilizzo di animali. In termini di dieta denota la pratica di astenersi dal consumare prodotti derivati, completamente o parzialmente, da animali»⁹. Il veganismo contemporaneo, poi, si propone anche come possibile soluzione ad altre problematiche di natura morale, ambientale, sociale, economica e sanitaria.

Partendo da questa definizione, il Giudice ha riconosciuto per la prima volta il rango di religione (o credo) a questa corrente di pensiero

⁹ <https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism>

degni di essere tutelata ai sensi della normativa nazionale e sovranazionale richiamata.

3. Le limitazioni alla libertà religiosa e di espressione

Quanto evidenziato nei paragrafi precedenti consente di porsi un interrogativo: se fra le religioni o, in termini più ampi, correnti filosofiche riconosciute viene ricompreso il veganismo è ancora ammissibile e lecito tutelare alcune tipologie di sfruttamento degli animali come la Corrida o il Palio di Siena? Se le religioni islamica ed ebraica, o meglio i loro rituali *halal* e *kosher*, hanno dovuto cedere il passo ad una lettura convenzionalmente orientata della normativa di settore sulla macellazione degli animali, verosimilmente un discorso analogo potrebbe muoversi anche con riferimento ad altre realtà che, seppure previste anch'esse nelle deroghe contenute nell'art. 13 TFUE, dovrebbero cionondimeno sopperire ad un bilanciamento di interessi con il benessere degli animali.

Quindi, partendo da queste sentenze, se il veganismo, corrente filosofica per eccellenza contro lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali, venisse elevato a rango di religione, come accertato dal Tribunale inglese, questo riconoscimento potrebbe rafforzare la portata dell'art. 13 TFUE per emanciparlo dalle deroghe ivi contenute e diventare parametro per imporre agli Stati membri una riforma di alcuni settori dell'ordinamento o l'abolizione di alcune tradizioni locali?

Vediamo in quali termini si porrebbe la questione innanzitutto in un bilanciamento fra due professioni religiose antitetiche come, per esempio, quella islamica e il veganismo. La seconda, sarebbe sicuramente offesa dai riti della prima e potrebbe richiedere l'intervento dello Stato per limitarne le modalità espressive.

In uno stato laico, l'ordinamento si pone in modo equidistante dalle religioni che vengono professate nel suo territorio, tuttavia queste possono comunque incontrare delle limitazioni imposte dalla legge. In Italia un primo limite è sancito nell'ultima parte dell'art. 19 Cost. per cui «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma [...] purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Il II comma dell'art. 9 CEDU dispone che «La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una

società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.» mentre il II comma dell'art. 10 CEDU che tutela la libertà di espressione stabilisce che «L'esercizio di queste libertà [...] può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.».

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha elaborato alcune condizioni al ricorrere delle quali è possibile per uno Stato applicare delle limitazioni alla libertà di espressione anche quando inerisce alle modalità di manifestazione di una religione. Queste condizioni sono: 1. che la restrizione richiesta sia prevista dalla legge; 2. che la restrizione persegua un fine legittimo ovvero rientri fra i casi di cui al II comma dell'art. 10 CEDU; 3. che la restrizione sia percepita come necessaria in una società democratica basata su un *pressing social need* – un bisogno sociale imperioso – ovvero che nella società emerga l'esigenza di tutelare un determinato bene o valore¹⁰.

Al ricorrere di queste tre condizioni, lo Stato può imporre delle limitazioni a dottrine ostili le cui forme e contenuti possano mettere a rischio lo spirito di tolleranza di una società democratica o ledere diritti e libertà altrui.

Questo accertamento, peraltro, richiama a ben vedere il principio di ordine pubblico che rappresenta un limite alle libertà costituzionalmente garantite e in particolare alla libertà religiosa.

Si fa riferimento all'ordine pubblico ideale (per distinguerlo da quello materiale che è l'insieme dei compiti di sicurezza e polizia spettanti allo Stato-persona) riferito «al sistema coerente ed unitario di valori e principi che si assume riferibile allo Stato-ordinamento, ovvero a quel corpo unitario di valori, principi e diritti inviolabili sui quali si basa l'ordinamento giuridico e che coincide con il nucleo di concezioni fondamentali che, riconosciute come fondanti la comunità, risultano irrinunciabili per la stessa¹¹».

¹⁰ M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista AIC*, 2016, pp. 11-13.

¹¹ L. BRUNETTI, *Libertà religiosa e ordine pubblico: gli artt. 8 e 19 Cost. come norma generale inclusiva ed esclusiva*, 2018, p. 6.

È verosimile, perciò, ritenere che quantomeno alcune manifestazioni esterne possano essere censurate poiché ritenute offensive o contrarie al sentire comune della maggior parte della comunità oppure perché apertamente in contrasto con una dottrina dai valori opposti. Se restrizioni possono essere applicate nei confronti di rituali religiosi, certamente possono influenzare anche alcune tradizioni storiche o culturali come il Palio di Siena o la Corrida che, nel sentimento comune, oltre che nei confronti del veganismo etico, possono essere sacrificate a beneficio del benessere degli animali ivi coinvolti.

D'altronde «la dimensione reale dei valori costituzionali si manifesta tipicamente nella forma degli interessi, il concetto di interesse indica sia situazioni giuridiche attive normalmente coincidenti con i diritti soggettivi fondamentali, sia taluni beni collettivi ovvero talune esigenze obiettive [...] Ancorché l'ordine pubblico non sia quindi un diritto costituzionale non vi può essere alcun dubbio che in quanto interesse costituzionale esso sia oggetto di un possibile bilanciamento con i diritti costituzionali¹²».

Una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, quindi, può condurre alla limitazione della portata delle deroghe contenute nell'art. 13 TFUE soprattutto con riferimento alle tradizioni culturali e religiose che si pongano in contrasto con il benessere animale sia in quanto necessaria a garantire l'ordine pubblico c.d. ideale, sia per garantire il bilanciamento fra correnti di pensiero opposte e scongiurare un pregiudizio per la società democratica.

4. *Conclusioni*

La questione posta nei termini anzidetti, seppure ispirata ad un caso isolato di un tribunale di un Paese ormai extra UE¹³, consente di pervenire ad alcune riflessioni: se l'Unione Europea riconoscesse il veganismo etico come religione potrebbe condurre ad una nuova lettura dell'art. 13 TFUE? Accanto all'interpretazione estensiva operata finora dalla giurisprudenza, si giungerebbe ad uno sconvolgimento del suo contenuto o all'elisione di alcune deroghe ivi racchiuse perché ritenute non più ammissibili nella società odierna?

Non sembra peregrina l'ipotesi di un progressivo abbandono delle

¹² Ivi, pp. 13-14.

¹³ Si rammenta, infatti, che il Regno Unito è uscito dall'UE nel 2020.

limitazioni consentite al benessere degli animali e quindi il superamento quantomeno di quelle eccezioni che riguardano i riti religiosi e le tradizioni culturali che sono maggiormente influenzate dal mutamento dei costumi sociali.

Se cambiano le esigenze della società, lo Stato deve intervenire per rispondere a un bisogno emergente di tutela di valori nuovi o di nuove considerazioni di essi. Così il benessere degli animali, che nasce come enunciazione di un principio generale teso ad influenzare le scelte operative del legislatore, diviene gradualmente un parametro di legalità con riferimento ad alcune condotte di sfruttamento degli animali. Da interesse generale riconosciuto dall'Unione a contrappeso, in sede di bilanciamento, di diverse e contrapposte esigenze di tutela di differenti modi di esercizio delle libertà fondamentali. Questo conformemente, peraltro, a quanto disposto dall'art. 52, I comma della CEDU che sancisce che «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Il rinnovato interesse manifestato dalla giurisprudenza e dal legislatore nei confronti della questione del benessere degli animali in quanto esseri senzienti sta conducendo a profonde modifiche degli ordinamenti nazionali e dei rapporti persona-animale. Questo cambiamento, unificato dalle pronunce della Corte di Giustizia tramite la rilettura dell'art. 13 TFUE, ha avuto e avrà dei riflessi negli Stati membri che attualmente già tendono verso una disciplina più sensibile e garantista del benessere degli animali rendendo verosimile un progressivo abbandono di determinate tradizioni ormai ampiamente superate e considerate desuete dalla società.